



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11)
(OR. en)**

17166/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0202 (COD)
2011/0203 (COD)**

**EF 161
ECOFIN 797
CODEC 2103**

NOTA PUNTO "I/A"

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda) / Consiglio

n. prop. Comm.: 13285/11 EF 113 ECOFIN 532 CODEC 1285 - COM(2011) 453 definitivo
13284/11 EF 112 ECOFIN 531 CODEC 1284 - COM(2011) 452 definitivo
+ADD1 +ADD2

Oggetto: Pacchetto legislativo sui requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale:
a) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE
b) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
- Relazione sull'andamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Le summenzionate proposte della Commissione sono state trasmesse al Consiglio il 20 luglio 2011. L'obiettivo del presente pacchetto legislativo è, tra l'altro, rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti dell'UE, migliorare la stabilità finanziaria e contenere la prociclicità del sistema finanziario, preservando allo stesso tempo la posizione competitiva del settore bancario dell'UE. Le proposte in oggetto sono inoltre intese a recepire gli accordi raggiunti dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (vale a dire gli obblighi di Basilea III), approvati dei leader del G20.

2. Tutti gli Stati membri riconoscono l'importanza di una rapida adozione del presente pacchetto legislativo e si impegnano ad adoperarsi per un accordo che recepisca tempestivamente anche gli obblighi di Basilea III in atti legislativi dell'Unione europea.
3. Ad oggi, il Gruppo "Servizi finanziari" si è riunito sette volte (il 29 settembre, il 7, 21, 27-28 ottobre e il 14-15 novembre 2011) per esaminare tali testi. Nel corso di questa fase iniziale di deliberazioni a livello di gruppo di lavoro, la presidenza ha raccolto le opinioni degli Stati membri allo scopo di far procedere il riesame giuridico e tecnico delle proposte legislative e di identificare le questioni chiave che meritano un'ulteriore discussione.
4. Fatto salvo l'esito dei negoziati in merito al presente pacchetto legislativo nel suo complesso, secondo la presidenza vi è un ampio accordo su una serie di disposizioni proposte intese a migliorare gli attuali requisiti prudenziali, in particolare la necessità di migliorare in maniera significativa i requisiti qualitativi e quantitativi in materia di fondi propri.
5. Nella presente relazione sull'andamento dei lavori, la presidenza intende informare in merito ad alcune delle principali preoccupazioni espresse dagli Stati membri per le quali sarebbe necessaria una soluzione al fine di raggiungere un accordo di compromesso in sede di Consiglio. La relazione sull'andamento dei lavori lascia impregiudicati la portata e i contenuti di altre questioni che richiederebbero ulteriori negoziati negli organi preparatori del Consiglio.

II. QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Discrezionalità nazionale e obiettivo del mercato unico (flessibilità e armonizzazione massima)

6. Uno degli obiettivi del presente pacchetto legislativo è conseguire e assicurare il funzionamento efficiente del mercato interno nei settori bancario e degli investimenti in tutta l'Unione europea. La Commissione propone pertanto un approccio di armonizzazione massima basato sul principio di un corpus unico di norme, raccomandato nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2009, con un insieme di disposizioni che consentono una certa flessibilità prudenziale (applicazione di norme più rigorose e criteri prudenziali aggiuntivi) al fine di assicurare che gli sviluppi del mercato, le questioni strutturali e altri problemi macroprudenziali siano affrontati in modo adeguato.

7. Tuttavia, vari Stati membri hanno perplessità circa la discrezionalità nazionale ridotta e il limitato margine di flessibilità nel quadro delle norme armonizzate. Temono che l'approccio proposto possa avere un impatto negativo sugli Stati membri a causa delle differenze presenti tra i loro sistemi finanziari nazionali. In particolare, diverse delegazioni hanno osservato che sarebbero favorevoli a conferire poteri aggiuntivi agli Stati membri affinché fissino requisiti più rigorosi nelle loro giurisdizioni (per esempio, la possibilità di aumentare il livello minimo di coefficiente patrimoniale). Hanno indicato che, poiché la responsabilità finale (di bilancio) per la garanzia della stabilità finanziaria all'interno della giurisdizione spetta allo Stato membro, gli Stati membri devono disporre di efficaci strumenti di vigilanza. D'altra parte, alcune delegazioni sostengono il quadro e il principio del corpus unico di norme proposti dalla Commissione. Queste delegazioni ritengono che il quadro proposto dalla Commissione offra già una flessibilità sufficiente, anche grazie a misure del "secondo pilastro" rafforzate e alla riserva di capitale anticiclica.
8. Il proposto articolo 443 del regolamento attribuisce alla Commissione il potere di imporre requisiti prudenziali temporanei più rigorosi mediante atti delegati, ove ciò sia necessario per affrontare cambiamenti dell'intensità dei rischi microprudenziali e macroprudenziali. Alcune delegazioni si oppongono all'attribuzione di tali poteri alla Commissione, mentre altre sostengono l'idea in linea generale, a condizione che il quadro operativo di tali disposizioni sia messo a punto e la delega di poteri sia adeguatamente formulata.

Requisito di copertura della liquidità

9. Vi è accordo sulla necessità di introdurre un requisito di copertura della liquidità al fine di colmare un'importante lacuna nei requisiti prudenziali dell'UE. In vista di questo obiettivo generale, vari Stati membri hanno sollevato le preoccupazioni riportate di seguito.

10. L'articolo 444 del regolamento proposto stabilisce che il requisito di copertura della liquidità è attuato mediante atto delegato della Commissione (articoli 401 e 402 del regolamento proposto). Tale approccio è sostenuto da alcuni Stati membri, che sottolineano l'importanza di definire un chiaro impegno politico e di assicurare che il termine del 2015 venga rispettato. Tuttavia, diversi Stati membri sostengono che, data l'importanza della questione e il suo possibile effetto sull'economia, il requisito di copertura della liquidità dovrebbe essere attuato modificando successivamente il regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria, assicurando al contempo che il termine del 2015 venga rispettato. Inoltre, le disposizioni riguardanti il principio per il quale in ogni momento devono essere detenute attività liquide sono soggette a un ulteriore esame, dal momento che molti Stati membri desiderano rendere più precisa la formulazione.
11. Inoltre, il quadro proposto introduce alcune modifiche della struttura dei dispositivi di vigilanza sulla liquidità. Le principali preoccupazioni sono legate alla possibilità di istituire singoli sottogruppi di liquidità e al trattamento intragruppo. Il regolamento proposto prevede l'obbligo di istituire un singolo sottogruppo di liquidità non appena siano soddisfatte talune condizioni. Sembra esistere una prospettiva di accordo sul principio di un singolo sottogruppo di liquidità, fatta salva la definizione di salvaguardie sufficienti, specialmente in termini di procedura e condizioni di applicazione. Segnatamente, in luogo della deroga ai requisiti di liquidità proposta per le filiazioni al soddisfacimento di talune condizioni, un gran numero di Stati membri suggerisce di prevedere la discrezionalità delle autorità nazionali competenti a tale riguardo. Inoltre, il regolamento proposto contiene il requisito dell'applicazione del trattamento intragruppo della liquidità nei casi in cui non sia stato istituito il singolo sottogruppo di liquidità. La soluzione proposta presenta caratteristiche molto simili alla questione del singolo sottogruppo di liquidità. Alcuni Stati membri, tuttavia, ritengono che non siano previste salvaguardie all'interno della procedura suggerita. La struttura della vigilanza sulla liquidità è soggetta a un esame ulteriore.

Requisito del coefficiente di leva finanziaria

12. Rispetto alla questione del coefficiente di leva finanziaria, il regolamento proposto prevede l'obbligo di comunicare il coefficiente di leva finanziaria a partire dal 2015, prima che sia adottata una decisione circa la possibilità che diventi una misura vincolante alla modifica del regolamento (articoli 436 e 487) (vale a dire prima dell'introduzione dei livelli obbligatori di coefficiente di leva finanziaria che le istituzioni sarebbero tenute a rispettare, con una calibrazione per tali livelli e opportuni adeguamenti alla misura del capitale e alla misura dell'esposizione complessiva). Su tale questione, alcuni Stati membri ritengono che detta informativa potrebbe avere un effetto negativo sui partecipanti al mercato e dovrebbe essere rinviata fino al completamento dei requisiti di calibrazione del coefficiente di leva finanziaria.
13. Alcune delegazioni sostengono che, a seguito della revisione del regime del coefficiente di leva finanziaria, il regolamento dovrebbe contenere disposizioni che prevedano una migrazione automatica del coefficiente di leva finanziaria al "pilastro I", a seguito della revisione del regime del coefficiente di leva finanziaria (ciò significa che non sarebbe necessaria a tale riguardo alcuna ulteriore azione legislativa, una volta completata la calibrazione del coefficiente di leva finanziaria).

Collaborazione tra le autorità competenti nei casi di vigilanza sulle succursali

14. In generale, la presidenza è in grado di rilevare un accordo sul principio che la supervisione delle succursali degli istituti di credito dovrebbe rimanere in ogni momento efficiente ed efficace. A tale riguardo, gli Stati membri mostrano un elevato livello di flessibilità in vista di una soluzione praticabile che semplificherebbe le procedure di vigilanza tra le autorità competenti dello Stato membro "di origine" e di quello "ospitante", oltre a razionalizzare ulteriormente lo scambio di informazioni e contribuire all'efficienza complessiva della vigilanza, tra l'altro, dei requisiti di liquidità (articoli 41, 51 e 52 della direttiva proposta).

Lavori futuri

15. A seguito delle discussioni in sede di gruppo di lavoro, la presidenza prende atto delle perplessità di alcuni Stati membri circa la definizione dei fondi propri, in particolare per quanto riguarda il trattamento di investimenti significativi in società di assicurazione e l'approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma in merito al capitale di base di classe 1, e rileva che è necessario lavorare ulteriormente in tale ambito. Detti Stati membri ritengono che le proposte della Commissione non recepiscano pienamente gli obblighi di Basilea III, mentre altri Stati membri non condividono tale opinione. Inoltre, la presidenza ritiene che sia necessario lavorare ulteriormente, tra l'altro, sulle riserve di capitale anticicliche, sul regime di sanzioni, sui requisiti connessi al governo societario, ecc.
16. La presidenza intende proseguire l'esame di queste proposte legislative, con lo specifico obiettivo di individuare altre questioni di primaria importanza per gli Stati membri, nonché di tentare di raccogliere le opinioni degli Stati membri in merito all'ambito di applicazione, alla procedura e alla tempistica di adozione del diritto derivato (comprese norme tecniche vincolanti) connesso al presente pacchetto. Con questi lavori futuri, la presidenza intende contribuire ad accogliere l'invito del Consiglio europeo a un rapido accordo sulle proposte legislative in oggetto.

III. CONCLUSIONE

17. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
 - prendere nota dei progressi conseguiti in merito alle proposte legislative summenzionate; e
 - invitare la prossima presidenza e gli Stati membri a proseguire i lavori, in vista di un accordo su un testo di compromesso per procedere verso i negoziati con il Parlamento europeo, al fine di raggiungere un accordo entro giugno 2012.